



Comune di Carpineti

**SETTORE FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI**

**Servizio Tributi ed Economato**

**Responsabile Mara Fabbiani**

Delibera di consiglio comunale n.39 del 30/10/2012

**IMPOSTA COMUNALE PROPRIA – DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012 - VARIAZIONI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

OMISSIS...

**DELIBERA**

1. DI MODIFICARE e integrare la deliberazione consiliare n.22 del 29/06/2012, nel senso di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell'imposta municipale propria – IMU valevoli nel territorio del comune di Carpineti nelle seguenti misure:

<b>Lettera d'ordine</b>	<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota</b>
<b>A)</b>	<u>Abitazione principale e relative pertinenze</u> classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<b>0,45%(zero virgola quarantacinque per cento)</b>
<b>B)</b>	Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 2° grado e relativo garage di pertinenza (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6) , a condizione che venga presentata all'ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31/12/2012 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N.445.	<b>0,80 % (zero virgola ottanta per cento)</b>
<b>C)</b>	<u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a) con le relative pertinenze</u>	<b>0,86 % (zero virgola ottantasei per cento)</b>
<b>D)</b>	<u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (ad esclusione categoria D5 – istituti di credito); - fabbricati accatastati nel gruppo B; - fabbricati accatastati nella categoria A/10; - fabbricati accatastati nella categoria C/1; - fabbricati accatastati nella categoria C/3	<b>0,80 % (zero virgola ottanta per cento)</b>
<b>E)</b>	<u>Tutti i restanti immobili (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a) , b), c),</u>	<b>Aliquota di base 0,86 % (zero virgola ottantasei per cento)</b>

2. **DI DARE ATTO che** per garantire il gettito dell'imposta per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente alla presente deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi dello Stato come specificato in premessa sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti;
3. **DI STABILIRE** nella misura di **€. 200,00** la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
4. **DI DARE ATTO che** per espressa previsione normativa, la suddetta detrazione (ma non anche l'aliquota ridotta) si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
5. **DI DARE ATTO** che la predetta detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo - al netto della detrazione di base - di **€. 400,00**;
6. **DI DARE ATTO che** ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011 nel territorio del comune di Carpineti (incluso nell'elenco ISTAT dei comuni montani) sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 193/94;
7. **DI DARE ATTO altresì** che ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria è prevista l'assimilazione all'abitazione principale sia ai fini dell'aliquota che della detrazione d'imposta:
  - per l'unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e che venga presentata al comune entro il 31/12/2012, apposita comunicazione;